

Corte di Cassazione – ordinanza 16 marzo 2022, n. 8603 – Presidente Lina Rubino – Estensore Giuseppe Cricenti

CONTRATTO DI *LEASING IN COSTRUENDO* – CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE – TASSO LIBOR – DERIVATI – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – NATURA GIURIDICA

La Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite circa la questione inerente la natura giuridica delle clausole di indicizzazione nei contratti di leasing in costruendo, i relativi effetti e le conseguenze sul piano giuridico ed economico.

REMO TREZZA*

CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE NEI CONTRATTI DI *LEASING* *IN COSTRUENDO*: QUALE NATURA?

SOMMARIO: 1. Fatto. – 2. Motivi. – 3. Specifiche sul contratto in questione e sul tasso Libor. – 4. Sulla natura giuridica (e conseguente validità) delle clausole di indicizzazione: prime riflessioni. – 5. Sulla natura giuridica delle clausole di indicizzazione: contrasti giurisprudenziali. – 6. Le perplessità della Cassazione sulle tesi esposte: i dubbi sulla natura autonomistica del derivato. – 7. I suggerimenti dell'ordinanza di rimessione. – 8. Soluzioni possibili: funzione economico-sociale o economico-individuale della causa negoziale? Determinatezza del contenuto delle clausole di indicizzazione e violazione degli obblighi informativi. – 9. Soluzione adottata dalle Sezioni Unite: cenni.

1. *Fatto*

Due società stipulavano un contratto di locazione finanziaria¹ di immobile da costruire², nel quale la valuta di riferimento, ai fini della determinazione del valore

*Fino al 20 novembre 2022 assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Professore a contratto di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. Dottore di ricerca in Scienze giuridiche.

¹ Sulla specificità del leasing finanziario immobiliare, si consenta rinviare allo studio effettuato dal Consiglio Nazionale del Notariato, *Il leasing immobiliare abitativo*, Roma, 2016, p. 2 ss. La letteratura, sul punto, è davvero vasta. Si rinvia, tra tutti, a R. CLARIZIA, *La locazione finanziaria (financial leasing) come contratto con causa di finanziamento*, in *Il Tremisse*, 1975, n. 19; ID., *La locazione finanziaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, p. 35 e ss.; ID., *La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento*, in *Riv. it. leasing*, 1986, p. 348 e ss.; ID., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, in V. Buonocore (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2002, p. 144 e ss.; ID., *Contratti di leasing*, in Gabrielli e Lener (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*, in Rescigno e Gabrielli (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2004, p. 311 e ss.; G. MIRABELLI, *Il leasing e il diritto italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1974, I, p. 228 e ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974; ID., *Il leasing e il factoring come strumenti di finanziamento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 9 e ss.; ID., *Il contratto di leasing*, Milano, 1995; V. BUONOCORE, A. FANTOZZI, M. ALDERIGHI, G. FERRARINI, *Il leasing, profili privatistici e tributari*, Milano, 1975; G. FERRARINI, *La locazione finanziaria*, Milano, 1977; ID., *Problemi della locazione finanziaria: esperienze giurisprudenziali e prassi contrattuale in Italia e all'estero*, in P. Verrucoli (a cura di), *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale. Profili comparatistici*, Milano, 1978, p. 119 e ss.; V. CALANDRA BONAURA, *Orientamenti della dottrina interna di locazione finanziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, p. 183 e ss.; E. M. LEO, *L'essenza del credito e il leasing finanziario*, in *Riv. soc.*, 1978, p. 72 e ss.; G. GABRIELLI, *Sulla funzione del leasing*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 455 e ss.; A. FRIGNANI, *Il leasing verso una disciplina legislativa completa*, in *Giur. it.*, 1983, p. 369 e ss.; ID., *La locazione finanziaria negli ordinamenti di civil e di common law*, in *Riv. it. leasing*, 1988, p. 19 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Variazioni civilistiche sul "leasing"*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 676 e ss.; G. SBISÀ, D. VELO, *La giurisprudenza sul leasing in Europa*, Milano, 1984; G. CASELLI, *Leasing*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 213 e ss.; A. BARENGHI, *Osservazioni in tema di leasing*, in *Giur. comm.*, 1985, II, p. 158 e ss.; A. M. MARCHIO, *Atipicità e funzione economica del leasing*, in *Giur. it.*, 1985, p. 1143 e ss.; M. BUSSANI, *Locazione finanziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 585 e ss.; F. GIORGIANNI, *Riflessioni sul contratto di leasing e fallimento dell'"utilizzatore"*, in *Riv. it. leasing*, 1986, p. 15 e ss.; A. MUNARI, *Il leasing come contratto atipico di durata*, in *Foro pad.*, 1986, I, p. 319 e ss.; F. CHIOMENTI, *Il leasing, il Tribunale di Milano e Donna Prussede*, in *Riv. dir. comm.*, 1980, p. 282 e ss.; ID., *Il leasing finanziario e le scuole giuridiche ortopediche*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, 94 e ss.; A. LUMINOSO, *Natura del leasing e oggetto dello scambio*, in *Riv. it. leasing*, 1987, p. 525 e ss.; M. R. LA TORRE, *La natura giuridica del leasing secondo la Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1988, p. 727 e ss.; N. LIPARI, *Leasing e vendita con patto di riservato dominio alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in A. Munari (a cura di), *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, p. 67 e ss.; F. DENOZZA, *Aspetti negoziali del leasing*, in *Aa.Vv.*, *Il leasing verso gli anni '90: fra realtà negoziale e prospettive di cambiamento*, Brescia, 1988, p. 17 e ss.; G. ALPA, *Qualificazione dei contratti di leasing e di factoring e suoi effetti nella procedura fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 370 e ss.; A. VIOLANTE, *La "locazione finanziaria" e la individuazione della disciplina*, Napoli, 1988; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il "leasing" e la causa di finanziamento: una confutazione grafica*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2329; M. BUSSANI, P. CENDON, *I contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e di giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising*, Padova, 1989, p. 7 e ss.; S. MONTICELLI, *Leasing*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1989, II, p. 92 e ss.; N. CORBO, *Autonomia privata e causa di finanziamento*, Milano, 1990; R. PARDOLESI, *Leasing finanziario: si ricomincia da due*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 474 e ss.; D. VELO (a cura di), *Il leasing: manuale sugli aspetti giuridici, economici e fiscali*, Roma, 1991; M. GORGONI, *Sulla qualificazione giuridica del leasing*, in *Riv. not.*, 1993, p. 468 e ss.; F. VASSALLO PALEOLOGO, *I contratti di locazione finanziaria*, Padova, 1994; D. PURCARO, *La locazione finanziaria. Leasing*, Padova, 1998; N. VISALLI, *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 643 e ss.; G. LENER, *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1152 e ss.; M. IMBRENDA, *Leasing e lease back*, in P. Perlingieri (a cura di), *Tratt. dir. civ.*, del Consiglio nazionale del Notariato, Napoli, 2008; V. VITI, *Il collegamento negoziale e la tutela dell'utilizzatore nel leasing finanziario*, in *Giur. it.*, 2016, 1, p. 36 e ss.; R. CLARIZIA, *La locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, nella legge di stabilità 2016: problemi di qualificazione e di coerenza sistematica*, in *Cultura e diritti*, 2016, 3, pp. 43-53; A. FACHECHI, *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 4, pp. 1185-1223; V. TAMPANO, *Il contratto di leasing: vecchi contrasti interpretativi e nuove soluzioni normative*, in *I Contratti*, 2017, 5, pp. 540-551; F. SAPONARO, *Profili civilistici e fiscali del "leasing" finanziario immobiliare*, in *Rass. trib.*, 2018, 1, pp. 59-102; L. CANDIANI, *Il Legislatore, la Cassazione e il miracolo della moltiplicazione dei leasing finanziari*, in *il Corriere giuridico*, 2019, 3, pp. 301-308; R. MARSEGLIA, *Il leasing abitativo agevolato: una tipizzazione difficile*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 4, pp. 575-604; L. CANDIANI, *Il leasing torna al vaglio delle Sezioni Unite in il*

dell'operazione, veniva stabilita nel franco svizzero³, ma con previsione di pagamento del canone in euro. Il contratto conteneva una clausola di indicizzazione⁴ dei canoni ancorata a due parametri: il Libor CFH, riscontrato ogni tre mesi, ed il cambio franchi svizzeri-euro⁵.

Le variazioni dei due parametri non incidavano sul canone, il cui ammontare rimaneva sempre lo stesso, ma determinavano guadagni e perdite di ciascuna delle parti, da regolare ad arte e con diversa periodicità per il concedente e per l'utilizzatore. Poiché la società utilizzatrice risultava inadempiente all'obbligo di pagamento di alcuni canoni, la società concedente otteneva decreto ingiuntivo, che veniva opposto dall'altra⁶.

Il Tribunale di merito accoglieva l'opposizione, dopo aver espletato consulenza tecnica sugli aspetti finanziari del contratto di *leasing* in essere fra le parti; riteneva che la clausola di indicizzazione dei canoni così come concepita costituisse uno strumento finanziario speculativo, e che dunque la società convenuta avesse violato le norme sugli obblighi dell'intermediario finanziario che impongono a quest'ultimo di dare adeguata informazione al cliente circa le caratteristiche dei prodotti proposti⁷. Anche la Corte di secondo grado, rigettando l'appello, confermava la decisione del giudice di prime cure, osservando come la clausola di "rischio cambio"⁸, particolarmente complessa, e quasi

Corriere giuridico, 2020, 10, pp. 1218-1222; V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, Roma, 2019, p. 11 ss.; L. LA BATTAGLIA, R. PARDOLESI, *In tema di leasing*, in *For. it.*, 2021, 3, pp. 848-853; G. PINO, *Interpretazione storico-evolutiva, analogia diacronica, e altri esperimenti di alchimia interpretativa (a margine di una pronunzia delle sezioni unite sul leasing finanziario)* in *For. it.*, 2021, 3, pp. 865-871; M. PREVITI, *Il contratto di "leasing": tra disciplina generale e normativa di settore*, in *Dir. marit.*, 2021, 2, pp. 386-398; G. FICHERA, *Le sezioni unite e il leasing trent'anni dopo*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2021, 6, pp. 791-799; F. MACARIO, *Tipizzazione e qualificazione del leasing al vaglio delle Sezioni Unite*, in *I Contratti*, 2021, 3 pp. 253-256; V. VITI, *Il "leasing" finanziario secondo le ultime Sezioni unite della Corte di Cassazione tra intenti "restauratori" e paradossi*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, 1, pp. 127-156.

² Su tale specifica accezione del *leasing* finanziario, si rinvia a G. LA ROSA, *Il "leasing" immobiliare in costruendo: dai profili contabili alla disciplina amministrativa*, in *Urb. app.*, 2018, 5, pp. 623-629; F. CHIARENZA, *Deducibilità dei canoni di prelocazione previsti nei contratti di "leasing" immobiliare "in costruendo"*, in *Riv. giur. ediliz.*, 2018, 5, pp. 1386-1399.

³ Si veda, sul punto, R. FERRETTI, D. LUNETTA, *Clausole di indicizzazione al Franco svizzero e "floor"*, in *Le Società*, 2017, 1, pp. 85-91; M. CONFORTINI, (a cura di), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, Torino, 2019, p. 732.

⁴ Sul punto, si rinvia a F. CAPUTO NASSETTI, *Le clausole di indicizzazione nei finanziamenti e nei leasing*, in *Giur. comm.*, 2016, 3, pp. 352-379; ID., *Le clausole di indicizzazione come strumenti finanziari derivati?*, in *Giustiziacivile.com*, 17 dicembre 2015, consultabile online; L. STAGLIONI CERINO, *La manipolazione delle clausole di indicizzazione tra tutela del consumatore e conservazione del contratto*, in *Le Corti salernitane*, 2020, 2, p. 23 ss.; A. CILENTO, *Rischio di credito e clausola di doppia indicizzazione del mutuo*, in *De Iustitia*, 2021, pp. 1-9, consultabile online.

⁵ Cfr., da ultimo, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1847 del 14 ottobre 2021 della Commissione europea sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF.

⁶ Sull'inadempimento del canone di *leasing* e la possibilità di utilizzare il procedimento monitorio, cfr. F. BUSBANI, *La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2011, p. 259 ss.; S. VITRÒ, *Il contratto di leasing. Natura, legislazione e giurisprudenza*, in *Dir. ec. impr.*, 2021, 1, consultabile online.

⁷ Cfr., sul punto, E. GROSSULE, *L'investimento speculativo in strumenti derivati: obblighi di informazioni ed «effetto leva»*, in *Dir. banc.*, 28 ottobre 2016, consultabile online.

⁸ Sulla natura di tale clausola e sui suoi conseguenti effetti, si rinvia a L. B. CIPOLLA, *Mutui con clausola di cambio. Alea convenzionale*, in *For. pad.*, 1998, 2, pp. 245-249; F. TOSCHI VESPASIANI, *Natura giuridica del leasing: contratto collegato e contratto di "scambio"*, in *I Contratti*, 2009, 1, pp. 56-61; G. TARANTINO, *Mutuo bancario in valuta estera e rischio di cambio: quando informazione, chiarezza e trasparenza lasciano (molto) a desiderare*, in *Giustiziacivile.com*, 2018, 4, p. 5 ss.; V. CUSUMANO, *La clausola rischio cambio nei contratti di leasing*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 2, pp. 236-241; A. PALMIERI, *In tema di contratti di "leasing" e nullità della clausola "rischio cambio"*, in *For. it.*, 2019, 2, pp. 677-680; ID., *Esclusa la riconducibilità agli strumenti finanziari derivati della clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing*, in *For. it.*, 2 marzo

inintelligibile nella sua formulazione, avrebbe dovuto svolgere la funzione di ottenere l'equivalenza finanziaria di un contratto stipulato direttamente in valuta estera⁹, ma risultava in effetti avere funzione puramente speculativa¹⁰, incompatibile con le effettive necessità di un contratto di *leasing*, nel quale introduceva tra l'altro un elemento di squilibrio tra le parti¹¹.

2. *Motivi*

La società perdente in secondo grado presentava ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo¹², la ricorrente contestava ai giudici di merito di aver letto e interpretato la clausola sul cambio fuori dal contesto conti attuale, e dunque come fosse una clausola autonoma e a sé stante, senza tener conto della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente faceva valere la violazione dell'art. 1322, co. 2, c.c. oltre che l'omesso esame di fatti rilevanti e controversi: si osservava cioè che la clausola in esame non rientrasse in alcuna delle ipotesi di immeritevolezza del contratto atipico individuate dalla Cassazione nei suoi precedenti, ed in particolare non poneva le parti in una condizione di soggezione dell'una rispetto all'altra, quanto all'andamento del cambio, né creava alcuna disparità di trattamento; piuttosto quelle pattuizioni vedevano un impegno reciproco a regolare le differenze future come è in concreto accaduto: *ergo* si trattava di scommessa pattuita *ex ante* e che *ex post* poteva essere vinta in un senso o nell'altro con reciproci vantaggi-svantaggi¹³.

2021, consultabile *online*; G. SALVI, *I limiti al potere normativo nazionale in materia di abusività della clausola relativa al rischio di cambio*, in *For. it.*, 2020, 1, pp. 50-54; F. RUSSO, *Sulla meritevolezza della clausola "rischio cambio" nel contratto di "leasing"*, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2021, 5, pp. 1038-1043.

⁹ Sul punto, si rinvia a L. ALBANESE, *Credito in valuta estera: sindacato di vessatorietà e incidenza del rischio di cambio*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 3, pp. 761-782.

¹⁰ Cfr., M. INDOLFI, *La non meritevolezza della clausola di rischio cambio, quale strumento finanziario autonomo con finalità speculative*, in *I Contratti*, 2019, 1, pp. 44-57.

¹¹ Sul punto, si veda Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2021, n. 4659, in *ilcaso.it*, con nota di M. ZOLLO, *Fluttuazioni valutarie: la frontiera mobile della causa di rischio*. Non si dimentichi che, qualificando il contratto quale avente funzione speculativa, quest'ultimo, ingenerando un "significativo squilibrio", potrebbe essere assoggettato alla disciplina consumeristica e, nell'eventualità, all'art. 36 Cod. cons. (c.d. nullità di protezione). In accordo con tale impostazione, D. IMBRUGLIA, *La nullità del contratto e l'interest rate swap*, in *Questione Giustizia*, 2017, 3, p. 177 ss.

¹² Secondo la ricorrente, infatti, un corretto uso dei criteri ermeneutici suddetti avrebbe portato a comprendere come la reale intenzione delle parti fosse di strutturare l'operazione in valuta estera, e non già in valuta nazionale, ed evidenziava che, esaminando la fattispecie nei termini corretti, le clausole di indicizzazione si rivelassero più semplicemente come normali clausole, diffuse nella prassi bancaria in un rapporto acceso in divisa estera a tassi variabili da un residente in area euro che pertanto pagava in valuta nazionale; che comunque quella clausola non potesse avere natura di strumento finanziario derivato in quanto la differenziabilità che essa creava era solo finanziaria, e non già derivativa, nel senso che non mirava a far lucrare ad una delle parti solo il differenziale registrato sulle differenze di valore, ma mirava semmai a precisarlo. Inoltre, osservava la ricorrente, requisito precipuo del contratto derivato è l'autonomia rispetto al contratto ospite, nel senso che esso diventa scorporabile da quest'ultimo e autonomamente negoziabile sui mercati finanziari: caratteristiche entrambe assenti nella stipulazione in questione. La ricorrente denunciava, per tali ragioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. oltre che dell'art. 1 l. n. 58 del 1998, nonché l'omesso esame di fatti decisivi e rilevanti. La ricorrente, infatti, ne faceva una questione di erronea interpretazione delle intenzioni delle parti (art. 1362, co. 1, c.c.), quasi a rimarcare il fatto che da una sua corretta impostazione si sarebbe potuto addivenire ad una qualificazione del contratto mediante l'apprezzamento concreto della causa negoziale (intesa quale sintesi degli interessi delle parti).

¹³ Per la ricorrente, dunque, si trattava di qualificare il contratto quale "aleatorio". In giurisprudenza, sulla immeritevolezza della clausola "rischio-cambio", si rinvia a App. Trieste, 28 maggio 2018, n. 254,

3. Specifiche sul contratto in questione e sul tasso Libor

Il contratto in questione prevedeva che il canone fosse indicizzato mediante il riferimento a due parametri: la variazione del cosiddetto tasso Libor¹⁴ e la variazione del tasso di cambio tra Franco svizzero ed Euro. La particolarità di questa pattuizione, poi, rispetto alle normali clausole di indicizzazione, stava nel fatto che le variazioni del tasso Libor, sia in aumento che in diminuzione, non venissero conteggiate sul canone direttamente, ma conteggiate a parte, tramite rimesse in conto a scadenze concordate (non necessariamente omogenee per le due parti). Il contratto oggetto di causa prevedeva, oltre alla indicizzazione legata al tasso Libor, un'altra clausola di indicizzazione ad adeguamento del canone, ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e franco svizzero: il mutamento di questo rapporto di cambio incide dunque sull'ammontare del canone, facendolo aumentare o diminuire a seconda che il valore del franco svizzero aumenti o diminuisca rispetto all'euro. Ancora una volta si prevedeva che l'aumento e la diminuzione del tasso venissero contabilmente regolati a parte – quindi senza incidere sul valore nominale del canone – con rimesse da parte dell'utilizzatore al concedente in caso di mutamento favorevole a quest'ultimo e viceversa¹⁵.

4. Sulla natura giuridica (e conseguente validità) delle clausole di indicizzazione: prime riflessioni

Per la Cassazione rimettente, si tratta, nella specie, di accordi in ordine ai quali si ha la necessità di discutere circa la determinatezza della clausola di indicizzazione, nonché della sua conseguente natura e funzione. Se, dunque, debba trattarsi di un “derivato implicito¹⁶”, costituente uno strumento di speculazione, oppure, se anche non essendolo, tale clausola, così inserita nel contratto di *leasing*, possa incidere sulla

in *Dir. banc.*, 19 giugno 2018, consultabile *online*, con nota della Redazione, *La clausola di rischio cambio non è meritevole di tutela*; App. Trieste, 24 aprile 2019, n. 261, in *studiolegaledecastello.it*, 22 maggio 2019, consultabile *online*; App. Trieste, 15 aprile 2021, n. 119, in *studiocaliendo.it*, con nota della Redazione, *Corte di Appello di Trieste: nulla la clausola di indicizzazione e di rischio cambio*; Trib. Udine, 4 febbraio 2019, n. 134, in *Dir. banc.*, con nota della Redazione, *Leasing: nullità per indeterminatezza della clausola di doppia indicizzazione del canone*. In dottrina, tra tutti, si rinvia a V. M. PENNETTA, *Sulla meritevolezza delle pattuizioni connesse al leasing finanziario*, in *Diritto del risparmio*, 7 gennaio 2022, consultabile *online*. Qui l'a. commenta una posizione giurisprudenziale di diverso avviso (Trib. Roma, sez. VIII, 6 gennaio 2022).

¹⁴ Il tasso Libor è un tasso di interesse indicativo medio al quale alcune banche (facenti parte di una selezione) si concedono reciprocamente prestiti nel mercato londinese. È un tasso di interesse non relativo a transazioni effettive, ma ipotizzate in relazione a parametri predeterminati. Esso può essere astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti e può essere rilevato a periodicità diverse: nel contratto in questione si è previsto che il tasso Libor di riferimento fosse quello nominato in franchi svizzeri e rilevato a tre mesi. Cfr., in termini tecnici, A. SCHRIMPF, V. SUSHKO, *Oltre il LIBOR: introduzione ai nuovi tassi di riferimento*, in *Rassegna trimestrale BRI*, marzo 2019, p. 11 ss.; M. BONOLLO, P. COBUCCIO, A. SANTOCCHI, *La Riforma del LIBOR e la Rivoluzione dei Nuovi Tassi di Riferimento: Origine e Linee Guida*, 2020, p. 6 ss.; M. MAECHLER, T. MOSER, *L'era post-Libor: i nuovi tassi di interesse di riferimento*, 2022, p. 1 ss.

¹⁵ Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2019, n. 16907, in *verifichefinanziamenti.it*, consultabile *online*; Trib. Ancona, 20 giugno 2019, n. 1141, in *expartecreditoris.it*, consultabile *online*.

¹⁶ Sul punto c'è stato un ampio dibattito in dottrina. Si rinvia, per tale ragione, a G. GABRIELLI, R. LENER (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*, Padova, 2010, p. 176 ss.; F. GRECO, *La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso "Floor" ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1, pp. 25-34; A. DALMARTELO, *Note sulla "clausola" suelo (clausola floor) nel mutuo bancario di diritto spagnolo: trasparenza delle clausole abusive e (ir)retroattività della nullità di protezione*, in *Banc. bors. tit. cred.*, 2016, 6, pp. 753-769; M. F. CAMPAGNA, *Strutture delle clausole e strutture contrattuali nell'individuazione dei derivati impliciti*, in *I Contratti*, 2021, 4, pp. 386-396; M. LOPINTO, *Il controverso e variegato mondo dei "derivati"*, in *www.ilcaso.it*, 21 settembre 2021, consultabile *online*; E. CAPOBIANCO (a cura di), *Contratti bancari*, Padova, 2021, p. 446 ss.; G. ORIGONI GRIPPO CAPPELLI (a cura di), *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, Padova, 2022.

funzione di quest'ultimo, snaturandola o piegandola verso altri scopi. In tale ultima prospettiva, v'è poi da chiedersi se l'incidenza di tale clausola, quando anche cioè non se ne ammetta l'autonomia funzionale (quella di un derivato) valga a trasformare il contratto di *leasing* in un contratto misto¹⁷, oppure incida sulla causa in concreto del contratto, che non sarà più quella propria del *leasing*, ma un'altra; e con quali esiti sulla validità. Oppure, infine, se l'inserimento nel contratto di *leasing* di una clausola simile sia del tutto innocuo, nel senso che non contribuisce affatto agli scopi propri della locazione finanziaria, non li influenza, e dunque è una clausola che nell'economia dell'operazione economica e finanziaria del *leasing* non incide in alcun modo, non avendo di conseguenza influenza sul regime giuridico di quel contratto¹⁸.

5. *Sulla natura giuridica delle clausole di indicizzazione: contrasti giurisprudenziali*

Tre sono i precedenti che si sono occupati della validità delle clausole di indicizzazione sotto l'aspetto della sufficiente determinatezza del loro contenuto e dunque della conseguente validità. La prima decisione (n. 16907 del 2019), in fattispecie assolutamente analoga, ha ritenuto che, per come era emerso dalla CTU effettuata in primo grado, la clausola non consentisse alle parti di sapere con sufficiente determinatezza quale fosse il criterio di indicizzazione e quindi come potesse variare il canone al variare di quel criterio ed ha concluso per la nullità¹⁹.

La seconda decisione (n. 26538 del 2021), in una fattispecie non del tutto coincidente, ove la clausola di indicizzazione era più semplice, non facendo riferimento alcuno al tasso Libor, e comunque determinando un diverso regolamento di interessi rispetto a quella in esame, ha ritenuto errata l'interpretazione fornita dal giudice di merito circa la portata della clausola di indicizzazione. Quel giudice aveva inteso la clausola come a solo favore del finanziatore, decretandone la nullità, mentre, secondo il citato precedente, essa andava intesa come una clausola "bi-direzionale", ossia che mirava a far perdere o guadagnare entrambi a seconda di un meccanismo aleatorio preciso. Inoltre, la clausola non poteva ritenersi nulla per essere stata unilateralmente imposta, non essendo questo aspetto ricavabile da una corretta interpretazione della medesima. La terza decisione (n. 23655/ 2021) si è occupata pure della determinatezza della clausola di indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere, ed ha preso atto della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l'Agcom avesse ritenuto quelle clausole non sufficientemente chiare in quanto non esponenti, in modo trasparente, il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto ed ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'Autorità Garante che

¹⁷ Sul punto, A. PESCE, *Il "leasing" come modello autonomo rispetto ai tipi legali. Un tentativo di svincolo dal concettualismo*, in *For. pad.*, 1981, 12, pp. 349-352.

¹⁸ Cfr., in dottrina, G. GRASSO, *Sulla nullità delle clausole di indicizzazione e floor nei contratti di leasing. Commento a Tribunale di Udine, 14 settembre 2016, n. 1104*, in *Dir. banc.*, 2017, p. 1 ss.; REDAZIONE, *Leasing: è valida la clausola di doppia indicizzazione dei canoni al rischio cambio?*, in *Diritto e Giustizia*, 15 settembre 2019, consultabile *online*.

¹⁹ Cfr., su tale decisione, M. PEDRETTI, *La clausola di variabilità del canone (c.d. indicizzazione) nel contratto di leasing deve essere conoscibile alle parti e consentire di determinare ex ante il risultato economico*, in *ilcaso.it*, consultabile *online*; REDAZIONE, *Nulla per indeterminabilità la doppia indicizzazione al tasso di interesse e al tasso di cambio*, in *Dir. banc.*, consultabile *online*.

aveva, invece, affermato il contrario²⁰. Un'ulteriore decisione (n. 4659 del 2021), relativa ad un contratto pressoché identico a questo, ha affrontato la questione se la clausola di indicizzazione costituisca un autonomo contratto derivato oppure no, risolvendola in senso negativo, enunciando il principio di diritto per il quale: «la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di *leasing in costruendo*, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al *domestic currency swap*, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato». Dopo aver osservato, citando una decisione di merito, che tale clausola non «ha alcun effetto, né sulla natura né sulla causa del *leasing*, che rimangono dunque inalterate, posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare ad un parametro oggettivamente certo il corrispettivo dovuto», ha aggiunto che ciò è dovuto al fatto che la clausola «non dà vita ad una operazione autonoma, ovvero sganciata dal contratto di *leasing* finanziario, in quanto le parti adeguano il valore del corrispettivo per il godimento dei beni strumentali ai valori di mercato senza costituire una diversa operazione negoziale avente natura di investimento finanziario». In definitiva, per tale orientamento, «la clausola di indicizzazione non è funzionalmente autonoma rispetto al contratto che la ospita (il *leasing*); è una clausola diversa da quella che ha ad oggetto lo strumento finanziario dello *swap*. Quest'ultimo è patto funzionalmente autonomo, la clausola in questione, no²¹».

6. *Le perplessità della Cassazione sulle tesi esposte: i dubbi sulla natura autonomistica del derivato*
Come osservato dalle Sezioni Unite (n. 11094/2015), il derivato non è un contratto tipico, e neanche può dirsi che abbia tipicità sociale: il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte, come nel caso *de quo*, sono incorporate in un altro contratto. Non è un'autonoma fattispecie negoziale, ma un effetto riconducibile a fattispecie negoziali tra loro diverse. Il fatto che il derivato abbia una propria autonomia è corroborato anche da alcuni indici normativi (art. 62, co. 3, d.l. n. 112 del 2008, il quale vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate; art. 2246, co. 11 *bis*, c.c., il quale impone di tener conto nel bilancio, iscrivendoli alla voce del *fair value*, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari²²).

7. *I suggerimenti dell'ordinanza di rimessione*

²⁰ Cfr., sul punto, P. V. RIZZARDI, *Il giudizio di vessatorietà delle clausole che determinano l'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo*, in *Calamus iuris*, 9 novembre 2021, consultabile *online*; A. DOLMETTA, *Mutui indicizzati al franco svizzero: la prima pronuncia della Cassazione*, in *Dir. banc.*, 7 settembre 2021, consultabile *online*; V. VITALE, *Mutuo in euro indicizzato al franco svizzero: la cassazione si pronuncia sul difetto di chiarezza e trasparenza*, in *diritto.it*, 17 settembre 2021, consultabile *online*; A. LA LUMIA, *Contratti bancari: la Cassazione fa il punto sulla nullità delle clausole vessatorie o abusive, nel caso di squilibrio tra diritti e doveri delle parti*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.it*, 26 ottobre 2021, consultabile *online*.

²¹ Cfr., su questa ulteriore pronuncia, REDAZIONE, *Leasing: la clausola di indicizzazione sul cambio non integra un derivato*, in *Dir. banc.*, 23 febbraio 2021, consultabile *online*.

²² Sulla natura del derivato, cfr. A. CARRISI, *Sulla natura giuridica della clausola floor: derivato o meccanismo di quantificazione del corrispettivo?*, in *Dir. merc. ass. finanz.*, 2019, 2, p. 14 ss.

La Terza Sezione, a tal punto, segnala l'opportunità di approfondire se una simile clausola possa costituire un mero meccanismo di indicizzazione del canone o se piuttosto, sotto l'apparenza di costituire una indicizzazione del canone, costituisca invece un patto con cui le parti scommettono sulle variazioni di quel canone, attraverso indici finanziari e incida sul contratto di *leasing*, strumentalizzandone la funzione tipica e piegandola a funzioni speculative (secondo il criterio della causa concreta), o se introduce nel *leasing* una ulteriore funzione, un ulteriore scopo, che incide sulla complessiva operazione negoziale (contratto misto). Oppure, ancora, se tale accordo comporti violazione dell'obbligo di buona fede, per la mancanza di chiarezza ed informazione, conseguenti alla natura puramente speculativa della clausola. Per la Cassazione, le decisioni precedenti potrebbero non essere sufficienti per risolvere il problema: affermare che la clausola di indicizzazione non è autonoma, ma è solo una parte del contratto che la ospita, così come dire che non ha natura di strumento derivato – almeno in senso giuridico – non significa aver risolto la questione se essa abbia comunque una influenza causale su quel contratto. Vi è quindi l'esigenza di definire se una clausola a contenuto speculativo come quella che in esame contenga solo criteri di indicizzazione del canone, o sia piuttosto volta ad accogliere una scommessa e se essa possa ritenersi un derivato anche da un punto di vista giuridico, e non solo finanziario, con tutto ciò che ne consegue²³.

8. *Soluzioni possibili: funzione economico-sociale o economico-individuale della causa negoziale? Determinatezza del contenuto delle clausole di indicizzazione e violazione degli obblighi informativi*

Al di là della qualificazione in termini di derivato, a parere di scrive, bisognerà chiedersi se la clausola di indicizzazione abbia sul contratto l'effetto di incidere sulla causa del *leasing* in modo significativo. Se si accogliesse una visione della causa “in senso astratto”, bisognerebbe valutare se l'incidenza dello scopo speculativo strumentalizzi la causa tipica²⁴; se, invece, si accogliesse la nozione di “causa in concreto”, bisognerebbe valutare se la causa del contratto sia anche quella di speculare sulle variazioni dei due cambi; o, infine, se si volesse qualificare l'operazione economica come “contratto misto”, bisognerà comprendere se in esso vi sia la commistione tra lo scopo di finanziamento e quello di speculazione o di investimento finanziario²⁵.

Bisognerà stabilire, in buona sostanza, se un accordo che introduce un elemento speculativo nel contratto di *leasing* sull'andamento del Libor e del cambio di valuta sia un accordo di cui *il leasing* ha bisogno (ciò potrebbe essere individuato come “elemento ontologico in senso giuridico”), o che, nella economia di tale contratto, risponda

²³ In questa direzione, tra i primi, cfr. A. ZURLO, *Aperte le “scommesse” sulla natura del leasing con doppia clausola di indicizzazione (tasso Libor e cambio euro/franco svizzero): questione rimessa alle Sezioni Unite Civili*, in *Diritto del risparmio*, 16 marzo 2022, consultabile *online*; F. CONCIO, *Leasing o derivato? La risposta a un passo dalle Sezioni Unite*, in *Ius Letter*, 18 marzo 2022, consultabile *online*.

²⁴ Cfr. art. 1344 c.c.

²⁵ Può essere utile, sul punto, la lettura di R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, p. 247 ss.; N. STEFANELLI, *La parabola della causa*, in *Persona e Mercato*, 2015, 3, p. 225 ss.; F. ALCARO (a cura di), *Causa del contratto. Evoluzione interpretative e indagini applicative*, Milano, 2016; A. M. GAROFALO, *La causa: una “storia di successo”? (a proposito delle opere di Vincenzo Roppo sulla causa del contratto)*, in *Jus civile*, 2018, 2, p. 163 ss.; G. ROSSI, *La causa del contratto: l'evoluzione nel tempo dell'elemento causale e la concezione di causa in concreto*, in *Giuricivile*, 2017, 3, p. 1 ss.; C. A. PULEJO, *Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Lantech*, 2018, p. 1 ss.

all'esigenza di ampliare l'autonomia delle parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base (ciò, invece, potrebbe essere individuato come "elemento volontario in senso finanziario meritevole"), o se piuttosto la clausola di indicizzazione non sia affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti affidati esclusivamente al contratto di *leasing* (ciò, infine, potrebbe essere individuato come elemento volontario volitivo non meritevole). Bisognerà, in definitiva, valutare se la clausola, autonoma o meno che sia, secondo un criterio di pura fattispecie, possa inquinare il contratto di *leasing* con la sua funzione speculativa e cosa debba intendersi per determinatezza del contenuto della clausola medesima; questione, quest'ultima, che inciderà inevitabilmente sulla violazione degli obblighi di chiarezza e di informazione che gravano sull'intermediario o su chi propone un investimento finanziario al cliente.

9. *Soluzione adottata dalle Sezioni Unite: cenni*

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023, hanno stabilito, sulla questione su cui si è intrattenuto il presente scritto, che il giudizio di "immeritevolezza" di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto. Inoltre, la clausola inserita in un contratto di *leasing* – la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole *ex art.* 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

R. CLARIZIA, *La locazione finanziaria (financial leasing) come contratto con causa di finanziamento*, in *Il Tremisse*, 1975, n. 19; ID., *La locazione finanziaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, p. 35 e ss.; ID., *La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento*, in *Riv. it. leasing*, 1986, p. 348 e ss.; ID., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, in V. Buonocore (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2002, p. 144 e ss.; ID., *Contratti di leasing*, in Gabrielli e Lener (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*, in Rescigno e Gabrielli (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2004, p. 311 e ss.; G. MIRABELLI, *Il leasing e il diritto italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1974, I, p. 228 e ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974; ID., *Il leasing e il factoring come strumenti di finanziamento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 9 e ss.; ID., *Il contratto di leasing*, Milano, 1995; V. BUONOCORE, A. FANTOZZI, M. ALDERIGHI, G. FERRARINI, *Il leasing, profili privatistici e tributari*, Milano, 1975; G. FERRARINI, *La locazione finanziaria*, Milano, 1977; ID., *Problemi della locazione finanziaria: esperienze giurisprudenziali e prassi contrattuale in Italia e all'estero*, in P. Verrucoli (a cura di), *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale. Profili comparatistici*, Milano, 1978, p. 119 e ss.; V. CALANDRA BONAURA, *Orientamenti della dottrina interna di locazione finanziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, p. 183 e ss.; E. M. LEO, *L'essenza del credito e il leasing finanziario*, in *Riv. soc.*, 1978, p. 72 e ss.; G. GABRIELLI, *Sulla funzione del leasing*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 455 e ss.; A. FRIGNANI, *Il leasing verso una disciplina legislativa completa*, in *Giur. it.*, 1983, p. 369 e ss.; ID., *La locazione finanziaria negli ordinamenti di civil e di common law*, in *Riv. it. leasing*, 1988, p. 19 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI,

Variazioni civilistiche sul “leasing”, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 676 e ss.; G. SBISÀ, D. VELO, *La giurisprudenza sul leasing in Europa*, Milano, 1984; G. CASELLI, *Leasing*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 213 e ss.; A. BARENGHI, *Osservazioni in tema di leasing*, in *Giur. comm.*, 1985, II, p. 158 e ss.; A. M. MARCHIO, *Atipicità e funzione economica del leasing*, in *Giur. it.*, 1985, p. 1143 e ss.; M. BUSSANI, *Locazione finanziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 585 e ss.; F. GIORGIANNI, *Riflessioni sul contratto di leasing e fallimento dell’“utilizzatore”*, in *Riv. it. leasing*, 1986, p. 15 e ss.; A. MUNARI, *Il leasing come contratto atipico di durata*, in *Foro pad.*, 1986, I, p. 319 e ss.; F. CHIOMENTI, *Il leasing, il Tribunale di Milano e Donna Prassede*, in *Riv. dir. comm.*, 1980, p. 282 e ss.; ID., *Il leasing finanziario e le scuole giuridiche ortopediche*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, 94 e ss.; A. LUMINOSO, *Natura del leasing e oggetto dello scambio*, in *Riv. it. leasing*, 1987, p. 525 e ss.; M. R. LA TORRE, *La natura giuridica del leasing secondo la Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1988, p. 727 e ss.; N. LIPARI, *Leasing e vendita con patto di riservato dominio alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in A. Munari (a cura di), *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, p. 67 e ss.; F. DENOZZA, *Aspetti negoziali del leasing*, in *Aa.Vv.*, *Il leasing verso gli anni '90: fra realtà negoziale e prospettive di cambiamento*, Brescia, 1988, p. 17 e ss.; G. ALPA, *Qualificazione dei contratti di leasing e di factoring e suoi effetti nella procedura fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 370 e ss.; A. VIOLANTE, *La “locazione finanziaria” e la individuazione della disciplina*, Napoli, 1988; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il “leasing” e la causa di finanziamento: una confutazione grafica*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2329; M. BUSSANI, P. CENDON, *I contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e di giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising*, Padova, 1989, p. 7 e ss.; S. MONTICELLI, *Leasing*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1989, II, p. 92 e ss.; N. CORBO, *Autonomia privata e causa di finanziamento*, Milano, 1990; R. PARDOLESI, *Leasing finanziario: si ricomincia da due*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 474 e ss.; D. VELO (a cura di), *Il leasing: manuale sugli aspetti giuridici, economici e fiscali*, Roma, 1991; M. GORGONI, *Sulla qualificazione giuridica del leasing*, in *Riv. not.*, 1993, p. 468 e ss.; F. VASSALLO PALEOLOGO, *I contratti di locazione finanziaria*, Padova, 1994; D. PURCARO, *La locazione finanziaria. Leasing*, Padova, 1998; N. VISALLI, *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 643 e ss.; G. LENER, *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1152 e ss.; M. IMBRENDA, *Leasing e lease back*, in P. Perlingieri (a cura di), *Tratt. dir. civ.*, del Consiglio nazionale del Notariato, Napoli, 2008; V. VITI, *Il collegamento negoziale e la tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario*, in *Giur. it.*, 2016, 1, p. 36 e ss.; R. CLARIZIA, *La locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, nella legge di stabilità 2016: problemi di qualificazione e di coerenza sistematica*, in *Cultura e diritti*, 2016, 3, pp. 43-53; A. FACHECHI, *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 4, pp. 1185-1223; V. TAMPANO, *Il contratto di leasing: vecchi contrasti interpretativi e nuove soluzioni normative*, in *I Contratti*, 2017, 5, pp. 540-551; F. SAPONARO, *Profili civilistici e fiscali del “leasing” finanziario immobiliare*, in *Rass. trib.*, 2018, 1, pp. 59-102; L. CANDIANI, *Il Legislatore, la Cassazione e il miracolo della moltiplicazione dei leasing finanziari*, in *il Corriere giuridico*, 2019, 3, pp. 301-308; R. MARSEGLIA, *Il leasing abitativo agevolato: una tipizzazione difficile*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 4, pp. 575-604; L. CANDIANI, *Il leasing torna al vaglio delle Sezioni Unite in il Corriere giuridico*, 2020, 10, pp. 1218-1222; V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, Roma, 2019, p. 11 ss.; L. LA BATTAGLIA, R. PARDOLESI, *In tema di leasing*, in *For. it.*, 2021, 3, pp. 848-853; G. PINO, *Interpretazione storico-evolutiva, analogia diacronica, e altri esperimenti di alchimia interpretativa (a margine di una pronunzia delle sezioni unite sul leasing finanziario)* in *For. it.*, 2021, 3, pp. 865-871; M. PREVITI, *Il contratto di “leasing”: tra disciplina generale e normativa di settore*, in *Dir. marit.*, 2021, 2, pp. 386-398; G. FICHERA, *Le sezioni unite e il leasing trent’anni dopo*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2021, 6, pp. 791-799; F. MACARIO, *Tipizzazione e qualificazione del leasing al vaglio delle Sezioni Unite*, in *I Contratti*, 2021, 3 pp. 253-256; V. VITI, *Il “leasing” finanziario secondo le ultime Sezioni unite della Corte*

di Cassazione tra intenti “restauratori” e paradossi, in *Riv. dir. priv.*, 2022, 1, pp. 127-156; G. LA ROSA, *Il “leasing” immobiliare in costruendo: dai profili contabili alla disciplina amministrativa*, in *Urb. app.*, 2018, 5, pp. 623-629; F. CHIARENZA, *Deducibilità dei canoni di prelocazione previsti nei contratti di “leasing” immobiliare “in costruendo”*, in *Riv. giur. ediliz.*, 2018, 5, pp. 1386-1399; R. FERRETTI, D. LUNETTA, *Clausole di indicizzazione al Franco svizzero e “floor”*, in *Le Società*, 2017, 1, pp. 85-91; M. CONFORTINI, (a cura di), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche*, Torino, 2019, p. 732; F. CAPUTO NASSETTI, *Le clausole di indicizzazione nei finanziamenti e nei leasing*, in *Giur. comm.*, 2016, 3, pp. 352-379; ID., *Le clausole di indicizzazione come strumenti finanziari derivati?*, in *Giustiziacivile.com*, 17 dicembre 2015, consultabile online; L. STAGLIONI CERINO, *La manipolazione delle clausole di indicizzazione tra tutela del consumatore e conservazione del contratto*, in *Le Corti salernitane*, 2020, 2, p. 23 ss.; A. CILENTO, *Rischio di credito e clausola di doppia indicizzazione del mutuo*, in *De Iustitia*, 2021, pp. 1-9, consultabile online; F. BUSBANI, *La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2011, p. 259 ss.; S. VITRÒ, *Il contratto di leasing. Natura, legislazione e giurisprudenza*, in *Dir. ec. impr.*, 2021, 1, consultabile online; E. GROSSULE, *L’investimento speculativo in strumenti derivati: obblighi di informazioni ed «effetto leva»*, in *Dir. banc.*, 28 ottobre 2016, consultabile online; L. B. CIPOLLA, *Mutui con clausola di cambio. Alea convenzionale*, in *For. pad.*, 1998, 2, pp. 245-249; F. TOSCHI VESPASIANI, *Natura giuridica del leasing: contratto collegato e contratto di “scambio”*, in *I Contratti*, 2009, 1, pp. 56-61; G. TARANTINO, *Mutuo bancario in valuta estera e rischio di cambio: quando informazione, chiarezza e trasparenza lasciano (molto) a desiderare*, in *Giustiziacivile.com*, 2018, 4, p. 5 ss.; V. CUSUMANO, *La clausola rischio cambio nei contratti di leasing*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 2, pp. 236-241; A. PALMIERI, *In tema di contratti di “leasing” e nullità della clausola “rischio cambio”*, in *For. it.*, 2019, 2, pp. 677-680; ID., *Esclusa la riconducibilità agli strumenti finanziari derivati della clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing*, in *For. it.*, 2 marzo 2021, consultabile online; G. SALVI, *I limiti al potere normativo nazionale in materia di abusività della clausola relativa al rischio di cambio*, in *For. it.*, 2020, 1, pp. 50-54; F. RUSSO, *Sulla meritevolezza della clausola “rischio cambio” nel contratto di “leasing”*, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2021, 5, pp. 1038-1043; L. ALBANESE, *Credito in valuta estera: sindacato di vessatorietà e incidenza del rischio di cambio*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 3, pp. 761-782; M. INDOLFI, *La non meritevolezza della clausola di rischio cambio, quale strumento finanziario autonomo con finalità speculative*, in *I Contratti*, 2019, 1, pp. 44-57; D. IMBRUGLIA, *La nullità del contratto e l’interest rate swap*, in *Questione Giustizia*, 2017, 3, p. 177 ss.; V. M. PENNETTA, *Sulla meritevolezza delle pattuizioni connesse al leasing finanziario*, in *Diritto del risparmio*, 7 gennaio 2022, consultabile online; A. SCHRIMPF, V. SUSHKO, *Oltre il LIBOR: introduzione ai nuovi tassi di riferimento*, in *Rassegna trimestrale BRI*, marzo 2019, p. 11 ss.; M. BONOLLO, P. COBUCCIO, A. SANTOCCHI, *La Riforma del LIBOR e la Rivoluzione dei Nuovi Tassi di Riferimento: Origine e Linee Guida*, 2020, p. 6 ss.; M. MAECHLER, T. MOSER, *L’era post-Libor: i nuovi tassi di interesse di riferimento*, 2022, p. 1 ss.; G. GABRIELLI, R. LENER (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*, Padova, 2010, p. 176 ss.; F. GRECO, *La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso “Floor” ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1, pp. 25-34; A. DALMARTELLO, *Note sulla “clausola” suelo (clausola floor) nel mutuo bancario di diritto spagnolo: trasparenza delle clausole abusive e (ir)retroattività della nullità di protezione*, in *Banc. bors. tit. cred.*, 2016, 6, pp. 753-769; M. F. CAMPAGNA, *Strutture delle clausole e strutture contrattuali nell’individuazione dei derivati impliciti*, in *I Contratti*, 2021, 4, pp. 386-396; M. LOPINTO, *Il controverso e variegato mondo dei “derivati”*, in *www.ilcaso.it*, 21 settembre 2021, consultabile online; E. CAPOBIANCO (a cura di), *Contratti bancari*, Padova, 2021, p. 446 ss.; G. ORIGONI GRIPPO CAPPELLI (a cura di), *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, Padova, 2022; A. PESCE, *Il “leasing” come modello autonomo rispetto ai tipi legali. Un tentativo di svincolo dal concettualismo*,

in *For. pad.*, 1981, 12, pp. 349-352; G. GRASSO, *Sulla nullità delle clausole di indicizzazione e floor nei contratti di leasing. Commento a Tribunale di Udine, 14 settembre 2016, n. 1104*, in *Dir. banc.*, 2017, p. 1 ss.; REDAZIONE, *Leasing: è valida la clausola di doppia indicizzazione dei canoni al rischio cambio?*, in *Diritto e Giustizia*, 15 settembre 2019, consultabile online.

¹ Cfr., su tale decisione, M. PEDRETTI, *La clausola di variabilità del canone (c.d. indicizzazione) nel contratto di leasing deve essere conoscibile alle parti e consentire di determinare ex ante il risultato economico*, in *ilcaso.it*, consultabile online; P. V. RIZZARDI, *Il giudizio di vessatorietà delle clausole che determinano l'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo*, in *Calamus iuris*, 9 novembre 2021, consultabile online; A. DOLMETTA, *Mutui indicizzati al franco svizzero: la prima pronuncia della Cassazione*, in *Dir. banc.*, 7 settembre 2021, consultabile online; V. VITALE, *Mutuo in euro indicizzato al franco svizzero: la cassazione si pronuncia sul difetto di chiarezza e trasparenza*, in *diritto.it*, 17 settembre 2021, consultabile online; A. LA LUMIA, *Contratti bancari: la Cassazione fa il punto sulla nullità delle clausole vessatorie o abusive, nel caso di squilibrio tra diritti e doveri delle parti*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.it*, 26 ottobre 2021, consultabile online; A. CARRISI, *Sulla natura giuridica della clausola floor: derivato o meccanismo di quantificazione del corrispettivo?*, in *Dir. merc. ass. finanz.*, 2019, 2, p. 14 ss.; A. ZURLO, *Aperte le "scommesse" sulla natura del leasing con doppia clausola di indicizzazione (tasso Libor e cambio euro/franco svizzero): questione rimessa alle Sezioni Unite Civili*, in *Diritto del risparmio*, 16 marzo 2022, consultabile online; F. CONCIO, *Leasing o derivato? La risposta a un passo dalle Sezioni Unite*, in *Ius Letter*, 18 marzo 2022, consultabile online; R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, p. 247 ss.; N. STEFANELLI, *La parabola della causa*, in *Persona e Mercato*, 2015, 3, p. 225 ss.; F. ALCARO (a cura di), *Causa del contratto. Evoluzione interpretative e indagini applicative*, Milano, 2016; A. M. GAROFALO, *La causa: una "storia di successo"? (a proposito delle opere di Vincenzo Roppo sulla causa del contratto)*, in *Jus civile*, 2018, 2, p. 163 ss.; G. ROSSI, *La causa del contratto: l'evoluzione nel tempo dell'elemento causale e la concezione di causa in concreto*, in *Giuricivile*, 2017, 3, p. 1 ss.; C. A. PULEJO, *Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Lawtech*, 2018, p. 1 ss.